



ŠKODA

PUGLIA

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale



Ultimo aggiornamento: Roma, 18 Novembre 2019



Bollo agevolato

Autoveicoli azionati con motore **elettrico**:

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli **elettrici** si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a **GPL** o **metano**:

Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a **metano** ed esclusiva a **GPL**, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia benzina / **GPL** o benzina / **metano**:

Se immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida (benzina-**elettrica** e diesel-**elettrica**):

Decorso il periodo di esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive i veicoli con alimentazione esclusiva a **metano** o a **GPL**, oppure **ibrida** benzina-**elettrica** e diesel-**elettrica** devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Attenzione:

Veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Puglia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano inoltre invariati gli adempimenti di cui sopra.



Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.puglia.it